



118/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Consigliere -

FRANCESCO

Dott.

ANTONIO GENOVESE

- Rel. Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18926-2014 proposto da:

PROVINCIA DI PESARO - URBINO, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO VALENTINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Oggetto

Opposizione allo stato passivo - Restituzione di finanziamenti comunitari - Pagamento in Prededuzione - Domanda - Interpretazione.

Ud. 02/12/2015 - PU

Acierno MB

R.G.N. 18926/2014

Rep.

C.U. + C.I.

[Handwritten signature]

FALLIMENTO CAMM SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del suo curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAOLUCCI DE' CALBOLI 60, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MARZANO, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO ROMANELLI giusta procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto n. R.G. 3331/2013 del TRIBUNALE di PESARO del 13/05/2014, depositato il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Giovanni Bonaccio (delega avvocato Aldo Valentini) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato Marzano Stefano (delega avvocato Luciano Romanelli) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il Tribunale di Pesaro, con decreto in data 23 giugno 2014, ~~il Tribunale di Pesaro~~ ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta dalla Provincia di Pesaro - Urbino contro l'esclusione della prededuzione ovvero, in subordine, del privilegio artigiano, ex art. 2751-bis, c.c., per il credito restitutorio, vantato nei confronti della società fallita, fondato sul prefinanziamento corrisposto alla società, ai sensi del Regolamento CE n. 614/07 del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+), in quanto - non avendo la Provincia formulato la specifica domanda di ammissione in prededuzione od in privilegio, come aveva chiesto poi solo in sede di opposizione -, il Tribunale fallimentare era impossibilitato ad accogliere l'opposizione, trattandosi di una domanda nuova;

ce

bf

che avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la Provincia creditrice, con atto notificato il 22 luglio 2014, sulla base di tre motivi (violazione e falsa applicazione dell'art. 288 TFUE, Reg. CE n. 614 del 2007, artt. 10 e 280 Trattato, 3, 10 e 17 Cost; art. 9 d. Lgs. n. 123 del 1998 e 2745 c.c.; art. 99 LF);

che la Curatela ha resistito con controricorso.

Considerato che il primo e terzo motivo di ricorso (assorbito il secondo) appaiono manifestamente fondati;

che, infatti, la richiesta di ammissione del credito in prededuzione non è domanda nuova giacché, come risulta dallo stesso documento allegato dalla resistente Curatela nel proprio controricorso, la Provincia, pur non avendo adottato un linguaggio tecnico-giuridico ineccepibile, ha comunque chiesto «*la restituzione dell'integrale importo depositato ammontante ad € ..*», il che equivale a richiedere proprio l'ammissione «in prededuzione», ossia la richiesta che offre al creditore la possibilità di ottenere sicuramente il pagamento, anche immediato, della somma ammessa (nei limiti delle disponibilità di cassa), sia pure attraverso una forma di accertamento differenziato disposto dall'art. 111-*bis* LF;

che, infatti, questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui «*Il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali esse sono contenute, ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell'effettivo suo contenuto sostanziale.*» (da ultima, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23794 del 2011);

che, del resto, alla luce della previsione dell'art. 111-*bis* LF, la disciplina processuale relativa all'accertamento dei crediti prededucibili (ed alla loro tutela dichiarativa), è oggi arricchita dalla chiara previsione dell'eccezionale esclusione dall'accertamento del passivo delle sole posizioni prededucibili non contestate (né sotto il profilo dell'esistenza, né sotto quello dell'ammontare, né con riferimento al suo rango creditorio) atteso che quelle nate in capo agli incaricati della procedura, a titolo di compenso per prestazioni professionali, suppongono comunque un provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 LF (e se «contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26» LF);

che, anche con riferimento alla prima eccezione (i crediti non contestati), la previsione che « il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato» (art. 111-*bis*, 4° co. LF) consente di ascrivere, anche tale ipotesi, al novero di quella sorta di accertamento posticipato, nelle pieghe del provvedimento autorizzatorio, se non necessariamente giudiziale, quantomeno endoconcorsuale;

che, alla luce di tali innovazioni legislative, è comunque ipotizzabile che la richiesta di restituzione della somma richiesta possa essere ascritta alla domanda di ammissione del credito in prededuzione;

che, una volta superato lo sbarramento processuale, la questione di merito deve essere esaminata dal Tribunale, il quale non l'ha mai preso in cura;

che, di conseguenza, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio allo stesso Tribunale, anche se in diversa composizione, il quale – oltre al merito della questione - deciderà anche delle spese di questa fase;

che, in conclusione, il ricorso è manifestamente fondato e deve essere accolto con la conseguente cassazione della decisione con rinvio al giudice *a quo* per la rinnovazione della fase di merito.


PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al tribunale di Pesaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 2 dicembre 2015, dai magistrati sopra indicati.


Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Massimo Dogliotti



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
del 7 GEN. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Giuseppe ODDO
